


1116

Sent. 1771/04



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO**  
**REGIONALE DEL LAZIO**

N. RS  
 Anno 2004  
 N.402 RGR  
 Anno 2004

**-SEZIONE II -**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 402 del 2004 proposto dal signor *[nome]*, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Maria La Scala ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefania Steri in Roma, via della Giuliana n.25;



**contro**

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliatario;

**per l'annullamento**

1) del processo verbale del 15/10/2003, notificato il 31/10/2003 con il quale la Guardia di Finanza, Comando Centro di Reclutamento, ha escluso l'odierno ricorrente dall'arruolamento in quanto risultato non in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'art.36, comma 6, del D.lgvo n.29/1993;

2) di ogni altro atto o provvedimento connesso e/o precedente e/o conseguente.

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata amministrazione;

Visti gli atti tutti della controversia;

Udito alla camera di consiglio dell'11 febbraio 2004 – relatore il dottor Giuseppe Sapone – l'avv. La Scala per il ricorrente;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

**FATTO E DIRITTO**

Con il proposto gravame l'odierno ricorrente, il quale aveva partecipato con esito positivo al concorso, pubblicato sulla G.U. del 1° giugno 1999, per l'arruolamento di volontari in ferma breve nelle FF.AA. con possibilità di immissione al termine della ferma nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia e della Guardia di Finanza, ha impugnato, prospettando la **Violazione di legge (in particolare, dell'art.36, comma 6, del D.lgvo n.29/1993) e l'Eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti ed illogicità**, la determinazione, in epigrafe indicata, con cui è stato escluso dal successivo arruolamento nella Guardia di Finanza in quanto ritenuto non in possesso del requisito, previsto dall'art.2 punto n.) del bando, delle qualità morali e di condotta di cui all'art.36 del D.lgvo n.29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il ricorso - chiamato all'odierna camera di consiglio per la deliberazione della domanda cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta - viene ritenuto per la decisione del merito, ai sensi dell'art. 9, commi I e II, della L. 21 luglio 2000 n. 205, in ragione della **manifesta fondatezza del proposto gravame**.

E' infatti noto che l'art. 26, ultimo comma, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 (come sostituito dall'art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205) consente all'adito Giudice amministrativo, laddove venga ravvisata **"la manifesta fondatezza, ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso"**, di definire il merito della causa con **"sentenza succintamente motivata"**.

Ricorrono, quanto alla sottoposta vicenda contenziosa, i presupposti (completezza contraddittorio processuale e del materiale istruttorio rilevante ai fini di un'esauritiva deliberazione del proposto *thema decidendum*) dalla citata disposizione contemplati ai fini di consentire un'immediata definizione del merito della controversia mediante decisione da assumere **"in forma semplificata"**.

Ciò preliminarmente rilevato e sentite le parti costituite, risulta manifestamente fondato il motivo di doglianza cui il ricorrente ha sostanzialmente contestato la sufficienza degli elementi posti a fondamento dell'atto di esclusione dalla procedura finalizzata all'arruolamento.

Al riguardo il Collegio osserva che l'unico ed isolato episodio occorso al Barone - sequestro nell'agosto 2001 di gr.02 di sostanze stupefacenti tipo "hashish" - non appare *ex se* suscettibile di ingenerare in capo all'interessato un giudizio negativo circa la sussistenza del richiesto requisito del possesso delle qualità morali e di condotta, in guisa da condurre, in assenza di ulteriori riscontri sfavorevoli al candidato ~~eserci~~ in sede di accertamenti sanitari successivamente svolti che abbiano dimostrato un uso anche attuale di

sostanze stupefacenti, all'adozione nei confronti del medesimo di un provvedimento restrittivo alla stregua di quello impugnato.

In tale contesto, quindi, il Tribunale ritiene che ben possa prestarsi adesione a quell'indirizzo giurisprudenziale che si è formato in seno al massimo Consesso della giustizia amministrativa ed al quale si è già uniformata anche questa stessa Sezione giudicante (cfr. TAR Lazio, Sez. II, 23 ottobre 2002, n. 8989), in direzione di una valutazione che impedisca di attribuire ad un solo ed occasionale episodio di detenzione di stupefacenti per uso personale, un tale disvalore da legittimare un giudizio di insussistenza del requisito morale (cfr. Cons. Stato, Sezione IV, 3 luglio 2000, n. 3647; 12 gennaio 1999, n. 20 e 18 giugno 1998, n. 948).

Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, il proposto gravame deve essere accolto con conseguente annullamento dell'impugnata determinazione.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione II - ritenuto per la decisione nel merito, ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 (come sostituito dall'art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205) il ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'impugnato provvedimento ministeriale.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell'11 febbraio 2004, con l'intervento dei signori giudici:

- Dr. Domenico LA MEDICA - Presidente
- Dr. Francesco RICCIO - Consigliere
- Dr. Giuseppe SAPONE - Consigliere, estensore

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA

25 FEB 2004

IL SEGRETARIO DI SEZIONI



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**  
**SEZIONE II**

... copia conforme  
... alla presente è stata trasmessa al  
... norma dell'art. 87 del Regolamento  
... Procedura 17 agosto 1907 n. 212

RIC. N. 402/2004

IL DIRETTORE  
DELLA SEGRETERIA

*[Handwritten signature]*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO  
UFFICIO COPIA

E' copia conforme all'originale che si  
rilascia ai sensi di legge a richiesta

di *Dr. Francesco*

Sono fasciate n. *11*

**RELATA NOTIFICA**

Uff. Giud. addetto all'Ufficio Unico di Roma della  
Corte di Appello di Roma, richiesto come sopra ha notificato  
quanto precede al Sig.

in sott.

Corte di Appello di Roma, richiesto come sopra ha notificato  
quanto precede al Sig.

Si NOTIFICANO A:

1) MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZA in persona del Ministro pro-tempore  
con sede in Roma Via XX settembre 12, domicilio e/o Avvocature Generali dello  
Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12

2) COMANDO GENERALE SUPPLIA DI FINANZA in persona del Comandante  
Generale pro-tempore, con sede in Roma Via XX1 Aprile 51, domicilio  
e/o Avvocature Generali dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12

X CEE Ricevuto

a mani di Maria Santarelli impiegata incaricata	
OGGI 18 MAR. 2004	
<b>437</b>	CIANTI LORENZO Ufficiale Giudiziario CORTE APPELLO ROMA

19 MAR. 2004

17639